

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

---

*Documento di seduta*

FINALE  
**A5-0065/2003**

19 marzo 2003

\*

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati sulla pesca nella zona di pesca di Kiribati  
(COM(2002) 692 – C5-0039/2003 – 2002/0281(CNS))

Commissione per la pesca

Relatore: Ioannis Marinou

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	5
MOTIVAZIONE .....	9
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI .....	13
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO E LA COOPERAZIONE .....	19

## PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 10 febbraio 2003 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 37 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafi 2 e 3, primo comma del trattato CE, sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati sulla pesca nella zona di pesca di Kiribati (COM(2002) 692 – 2002/0281 (CNS)).

Nella seduta del 13 febbraio 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per la pesca per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per i bilanci e alla commissione per lo sviluppo e la cooperazione(C5-0039/2003).

Nella riunione del 30 settembre 2002 la commissione per la pesca aveva nominato relatore Ioannis Marinou.

Nelle riunioni del 12 settembre 2002, 20 febbraio e 18 marzo 2003 ha esaminato la proposta di regolamento del Consiglio e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 10 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Struan Stevenson (presidente.), Rosa Miguélez Ramos (vicepresidente), Ioannis Marinou (relatore), Elspeth Attwooll, Niels Busk, Ian Stewart Hudghton, Salvador Jové Peres, Heinz Kindermann, Giorgio Lisi, Albert Jan Maat (in sostituzione di Brigitte Langenhagen), Manuel Pérez Álvarez, Dominique F.C. Souchet e Daniel Varela Suanzes-Carpegna.

I pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione sono allegati.

La relazione è stata depositata il 19 marzo 2003.

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati sulla pesca nella zona di pesca di Kiribati (COM(2002) 692 – C5-0000/2002 – 2002/0281(CNS))

### (Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta di regolamento del Consiglio ((2002) 692<sup>1</sup>),
  - visto l'articolo 37 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafi 2 e 3, primo comma del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0039/2003),
  - visti gli articoli 67 e 97 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0065/2003),
1. approva la proposta di regolamento del Consiglio quale emendata;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede al Consiglio di essere consultato nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1  
Considerando 2 bis (nuovo)

***(2 bis) È importante migliorare l'informazione destinata al Parlamento europeo e la Commissione dovrà elaborare una relazione annuale in merito all'esecuzione dell'accordo***

---

<sup>1</sup> GU C ....

*Motivazione*

*L'emendamento mira a sottolineare quanto è importante fornire un'informazione sufficiente al Parlamento europeo affinché quest'ultimo sia in grado di assolvere alle proprie funzioni conformemente alla procedura di consultazione.*

Emendamento 2

Considerando 2 ter (nuovo)

***(2 ter) Il protocollo dell'accordo deve contenere la clausola sociale approvata il 19 dicembre 2001 in occasione della riunione plenaria della commissione per il dialogo sociale nel settore della pesca al fine di assicurare a tutti i pescatori imbarcati su navi dell'Unione europea la libertà di associazione, il diritto a negoziazioni collettive, l'eliminazione delle discriminazioni, salari dignitosi e condizioni di vita e di lavoro analoghe a quelle vigenti per i pescatori dell'Unione europea***

*Motivazione*

*Nell'ambito degli accordi internazionali di pesca va sempre tenuta in considerazione la dimensione sociale.*

Emendamento 3

Articolo 3 bis (nuovo)

***Articolo 3 bis***

***Nell'ultimo anno di validità del protocollo e prima che venga concluso un qualsiasi accordo sul suo rinnovo, la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione sull'applicazione dell'accordo e sulle condizioni in cui è stato attuato. La relazione include anche un'analisi costi/benefici che deve indicare la ripartizione dei costi tra gli armatori e la comunità.***

*Motivazione*

*La Commissione ha iniziato recentemente a presentare relazioni valutative al Parlamento. Queste relazioni contengono preziose informazioni ma purtroppo non includono un'analisi costi/benefici. È necessario inserire quest'analisi con l'indicazione della ripartizione dei costi tra gli armatori e la Comunità, in modo da render conto al contribuente europeo.*

Emendamento 4  
Articolo 1 ter (nuovo)

***Articolo 1 ter***

***La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio copia della relazione sulle azioni da adottare che le autorità di Kiribati le comunicano a norma dell'articolo 6 del protocollo.***

*Motivazione*

*Le azioni da adottare rivestono un'importanza sempre maggiore dal punto di vista sia economico sia sociale. La relazione di cui al protocollo che dovrà essere presentata alla Commissione dovrà pertanto essere trasmessa anche al Parlamento e al Consiglio.*

Emendamento 5  
Articolo 1 quater (nuovo)

***Articolo 1 quater***

***Sulla base di tali relazioni e previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio conferisce alla Commissione un mandato negoziale concernente i protocolli di attuazione dell'accordo.***

*Motivazione*

*Solo sulla base della relazione riguardante l'attuazione delle azioni da adottare e della relazione di valutazione sull'attuazione dell'accordo di pesca, il Parlamento europeo e il Consiglio saranno in grado di assolvere alle rispettive funzioni.*

## MOTIVAZIONE

### Introduzione

A seguito dei negoziati svoltisi nel corso del primo semestre 2002 con la Repubblica di Kiribati, Stato insulare del Pacifico centro-occidentale, il 6 luglio 2002 è stato siglato il testo di un accordo di pesca del tonno. L'accordo in questione è stato concluso per un periodo iniziale di cinque (5) anni e, in caso di denuncia di una delle parti contraenti, che ne darà comunicazione sei mesi prima della scadenza del periodo quinquennale, sarà rinnovato tacitamente per periodi supplementari di due anni, salvo denuncia con comunicazione da notificare almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun biennio.

### Cronistoria della pesca a Kiribati

Le isole Kiribati sono costituite da 33 atolli corallini della Micronesia che sono circondati da mari dell'Oceano Pacifico tra i più ricchi di pesce. Kiribati nonostante la sua superficie limitata (810 km<sup>2</sup>) controlla un'enorme zona economica esclusiva (ZEE) di circa 3,5 milioni km<sup>2</sup> fornita di ricchissime risorse alieutiche, in particolare di tonni. La pesca locale è effettuata da barche tradizionali e da circa 250 piccoli pescherecci adibiti alla pesca del tonno e di altri grandi pesci di mare aperto.

Dal punto di vista delle capacità di pesca Kiribati offre una delle migliori e più ricche zone di pesca dell'intera area. Le capacità di pesca del tonno con pescherecci con reti da circuizione nella ZEE di Kiribati ammontano in media a migliaia di tonnellate di tonno all'anno. La regione offre altresì possibilità di pesca con palangari di superficie. Le catture ottenute attraverso pescherecci con palangari di superficie si calcolano per approssimazione a un quinto delle catture ottenute con pescherecci con reti da circuizione.

Con l'impiego di più di 1.100 pescatori e un apporto di quasi 12 milioni di dollari statunitensi al PIL che è di più di 54 milioni di dollari statunitensi (2000), la pesca costituisce una risorsa economica di enorme importanza per la popolazione di Kiribati. Secondo la FAO (Organizzazione per le Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura) l'88% dei nuclei familiari di Kiribati vive grazie alla pesca (il 40% della quale è destinata a fini commerciali) con piena o parziale occupazione. Tuttavia, la grande distanza dai centri di trasformazione e dai mercati costituisce un ostacolo per lo sviluppo della pesca locale per fini industriali e per l'esportazione.

Nella ZEE di Kiribati operano flotte pescherecce del Giappone, degli USA, di Taiwan, della Corea e della Spagna. Stando alle statistiche pubblicate dalla FAO agli inizi del 2001 le licenze concesse si riferivano a circa 260 pescherecci con palangari, 95 pescherecci con reti da circuizione e 37 pescherecci con canne. Nel 1999 le catture effettuate nelle acque di Kiribati anno superato le 132.000 tonnellate metriche. Si noti che l'occupazione su pescherecci stranieri costituisce altresì un importante fonte di reddito per i cittadini di Kiribati.

### Contenuto dell'accordo

Lo scopo dell'accordo in questione è di stabilire i principi e le regole che disciplineranno le attività di pesca dei pescherecci (con reti da circuizione e palangari da superficie) battenti bandiera degli Stati membri dell'Unione europea nelle acque che rientrano nella sovranità o giurisdizione di Kiribati in materia di pesca attraverso licenze di pesca emesse dalle autorità di Kiribati su richiesta dell'Unione europea. In contropartita delle possibilità di pesca attribuitele, l'Unione europea concede una partecipazione finanziaria alla Repubblica di Kiribati.

Il quadro dettagliato delle possibilità di pesca e della partecipazione finanziaria figura qui di seguito:

Possibilità di pesca	
Pescherecci	6 con reti da circuizione il primo anno 4 con reti da circuizione negli anni successivi (con la possibilità di 7 licenze aggiuntive a partire dal secondo anno) 12 con palangari di superficie
Quantità di riferimento in tonnellate	8 400 tonnellate di tonno il primo anno 6 400 tonnellate gli anni successivi
Contributo finanziario	
Partecipazione finanziaria	446 000 € il primo anno 316 000 € per gli anni successivi (almeno) 65 000 € per ogni peschereccio con reti da circuizione in più *
Azioni da adottare	100 000 € l'anno**

\* Si precisa che alle condizioni stabilite dall'accordo potranno essere concesse licenze di pesca supplementari. Per ogni licenza supplementare l'Unione europea aumenta la propria partecipazione finanziaria di 65.000 € l'anno, il che corrisponde a 1000 tonnellate di tonno pescato all'anno.

\*\*

- 50.000 € per la partecipazione di funzionari di Kiribati alle riunioni regionali e internazionali sulla pesca
- 35.000 € per il sostegno istituzionale ai servizi amministrativi responsabili della pesca
- 15.000 € come contributi di Kiribati a favore delle organizzazioni di pesca regionali e internazionali.

Inoltre sono state concordate le seguenti clausole:

- pesca consentita al di là di 12 miglia marine da Kiribati. In particolare per quanto riguarda i pescherecci con reti da circuizione è vietata la pesca entro un raggio di 60 miglia marine misurate a partire dalle linee di base delle isole di Turawa, Kanton e Kiritimati e entro un raggio di 3 miglia marine intorno a eventuali dispositivi ancorati di richiamo del pesce, per i quali deve essere comunicata la posizione geografica mediante coordinate.
- imbarco a bordo di ciascun peschereccio di un osservatore per il 20% almeno delle

- loro bordate.
- ciascun peschereccio comunitario soggetto all'accordo accetta di occupare come membro dell'equipaggio due cittadini di Kiribati.
- i pescherecci comunitari che pescano sulla base dell'accordo sono soggetti al sistema di monitoraggio satellitare (VMS)
- divieto di trasbordo in mare. Almeno tre volte all'anno avrà luogo un trasbordo in un porto di Kiribati.

## **Commenti del relatore**

### Ripartizione delle possibilità di pesca

La Commissione propone la seguente ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri:

- pescherecci con reti da circuizione: Francia (30% delle licenze disponibili) e Spagna (70% delle licenze disponibili).
- Pescherecci con palangari: Spagna (6 unità) e Portogallo (6 unità).

È altresì previsto che, nel caso in cui le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscano le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Il relatore fa notare a questo punto che è chiaro che nella ripartizioni di cui sopra sono state prese in considerazione la struttura delle flotte pescherecce degli Stati membri e l'interesse da queste manifestato. Sarebbe tuttavia stato opportuno che la Commissione fornisse chiarimenti su come è avvenuta la scelta dei pescherecci per nazionalità giacché ciò non emerge dalla proposta di regolamento del Consiglio e non è chiaro il motivo per cui non vi sono interessati pescherecci di altri Stati dell'Unione europea a parte quelli per i quali sono stati messi a disposizione le licenze concesse.

### Ripartizione degli oneri

Negli accordi di pesca esistenti l'onere delle possibilità di pesca è ripartito tra la Comunità e gli armatori in un rapporto di 3 a 1. La Comunità paga 75 € la tonnellata di tonno pescato mentre gli armatori pagano 25 €. Nel protocollo con Kiribati le partecipazioni sono rispettivamente 65 € e 35 €. Non è chiaro per quale motivo gli armatori che operano sulla base dell'accordo in esame debbano pagare una quota superiore rispetto ad altri accordi. Dato però che, secondo la Commissione europea, il valore commerciale del tonno oscilla tra i 500 e 1500 € la tonnellata, tale ripartizione degli oneri sembra logica se si tiene conto altresì delle ripercussioni negative sull'utilizzo commerciale per via della grande distanza dagli impianti di trattamento e dalle piazze commerciali.

Quanto alla conservazione delle risorse, Kiribati è parte del cosiddetto accordo di Palau che ha tra l'altro lo scopo di assicurare il massimo beneficio durevole dallo sfruttamento di riserve di tonno nel Pacifico centro-occidentale. Kiribati è inoltre membro dell'Organizzazione regionale per la pesca nel Pacifico del Sud (FFA). Come sottolineato nella relazione di valutazione della FAO la gran parte delle riserve di tonno sembra non formare oggetto di sufficiente sfruttamento. Ciò nondimeno la FAO avverte che il variare

delle riserve di anno in anno potrebbe determinare difficoltà circa il funzionamento durevole delle imprese di pesca locali. Sebbene gli attuali sforzi di pesca nella ZEE di Kiribati non sembrano minacciare le risorse, sussistono inquietudini quanto alla loro contrazione. Tale preoccupazione è stata espressa dal Presidente della Repubblica di Kiribati, Tito, alla conferenza dell'Organizzazione mondiale per l'alimentazione svoltasi a Roma nel 2002, nel corso della quale ha chiesto che in una prossima conferenza della FAO o di altre organizzazioni internazionali o regionali si esamini il tema della grandezza delle reti. A questo proposito il relatore conferma che le parti contraenti accettano di coordinare i loro sforzi sia direttamente sia attraverso organismi internazionali, per assicurare la gestione e la conservazione delle risorse vive nel Pacifico centro-occidentale e facilitare quindi le ricerche scientifiche in materia. Egli esprime altresì soddisfazione per i limiti di pesca previsti dall'accordo. Valuta nondimeno che l'importo disponibile per le azioni da adottare consentirà a Kiribati di aumentare la sua partecipazione agli organismi regionali di pesca.

Il relatore deplora infine il fatto che il Parlamento sia stato escluso prima e durante i negoziati relativi al presente accordo. In tutte le sue relazioni sugli accordi internazionali di pesca il Parlamento ha presentato emendamenti con cui chiede di essere consultato quando il Consiglio conferisce mandato negoziale alla Commissione. Solitamente si tratta di rinnovi di protocolli che richiedono mandati ufficiali da parte del Consiglio. Nel caso di Kiribati si tratta invece di un accordo completamente nuovo e quindi sarebbe opportuno che il Parlamento ne fosse informato.

## **Conclusione**

Sulla base delle considerazioni che precedono e tenuto conto del fatto che il Pacifico occidentale è una delle zone di pesca al tonno più ricche (che copre il 50% delle catture complessive di tonno al mondo), il relatore concorda sul fatto che l'accesso delle tonniere comunitarie alla zona di pesca di Kiribati costituirà un'importante occasione per promuovere la pesca comunitaria del tonno su scala quasi mondiale in condizioni che allargano le basi dello sviluppo sostenibile e in generale i valori economici, sociali e ambientali europei. In tal modo si fa sì che la limitazione della pesca incontrollata che esaurisce le riserve aliutiche può essere resa compatibile con le sensibilità sociali dell'Unione europea e il problema della manodopera locale che verrà occupata nelle imbarcazioni da pesca. In questa prospettiva e ritenendo che l'accordo con Kiribati sia vantaggioso anche per l'Unione europea, egli raccomanda di approvare la proposta di regolamento.

19 febbraio 2003

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI**

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati sulla pesca nella zona di pesca di Kiribati (COM(2002) 692 – C5-0039/2003 – 2002/0281(CNS))

Relatrice per parere: Bárbara Dührkop Dührkop

### **PROCEDURA**

Nella riunione del 21 gennaio 2003 la commissione per i bilanci ha nominato relatrice per parere Bárbara Dührkop Dührkop.

Nella riunione del 19 febbraio 2003 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Terence Wynn, presidente; Reimer Böge, Anne Elisabet Jensen e Franz Turchi, vicepresidenti; Bárbara Dührkop Dührkop, relatrice; Kathalijne Maria Buitenweg, Joan Colom i Naval, Den Dover, Göran Färm, Markus Ferber, Salvador Garriga Polledo, Anne-Karin Glase (in sostituzione di Ioannis Averoff), Jutta D. Haug, María Esther Herranz García, Constanze Angela Krehl, Armin Laschet (in sostituzione di James E.M. Elles), Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Joaquim Píscarreta, Giovanni Pittella, Esko Olavi Seppänen (in sostituzione di Chantal Cauquil), Kyösti Tapio Virrankoski, Ralf Walter e Brigitte Wenzel-Perillo.

## BREVE GIUSTIFICAZIONE

1. Nel giugno 2001 il Consiglio dei Ministri ha conferito alla Commissione un mandato per negoziare accordi bilaterali sulla pesca del tonno con gli stati ACP del Pacifico centro-occidentale.
2. I negoziati con la Repubblica di Kiribati si sono svolti nel primo semestre del 2002 e il 6 luglio 2002 è stato siglato il testo di un nuovo accordo sulla pesca del tonno. L'accordo entrerà in vigore non appena le parti si saranno notificate la conclusione delle rispettive procedure di adozione.
3. Il protocollo dell'accordo, che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria, è stato concluso per un periodo iniziale di tre anni. La contropartita finanziaria globale è stata fissata a 546.000 € per il primo anno e ad un minimo di 416.000 € per il secondo e il terzo anno d'applicazione del protocollo. A decorrere dal secondo anno la contropartita finanziaria può essere aumentata di 65.000 € all'anno per ciascuna licenza supplementare per pescherecci con reti da circuizione concessa da Kiribati. In caso di acquisizione di tutte le licenze supplementari per pescherecci con reti da circuizione, la contropartita finanziaria globale della comunità ammonterebbe a 871.000 € all'anno, per un importo totale di 2.288.000 € su un periodo di tre anni. I costi massimi per l'accordo nei primi tre anni saranno di 1.378.000 € .
4. Per mostrare i costi possibili a carico del bilancio comunitario (denominazione 4) il contributo finanziario massimo è indicato nella seguente tabella:

	2003	2004	2005	Total
Stanzamenti d'impegno				
Contropartita finanziaria	446 000	771 000	771 000	1 988 000
Costi di partecipazione a riunioni regionali e internazionali in materia di pesca	50 000	50 000	50 000	150 000
Sostegno istituzionale	35 000	35 000	35 000	105 000
Contributi a favore di organizzazioni per la pesca regionali e internazionali	15 000	15 000	15 000	45 000
<b>Totale degli impegni</b>	<b>546 000</b>	<b>871 000</b>	<b>871 000</b>	<b>2 288 000</b>
<b>Stanzamenti di pagamento</b>	<b>546 000</b>	<b>871 000</b>	<b>871 000</b>	<b>2 288 000</b>

5. Il protocollo prevede 100 000 €/anno per finanziare azioni specifiche che consentano la partecipazione a riunioni internazionali, i contributi a favore di organizzazioni per la pesca internazionali, nonché un sostegno istituzionale ai settori amministrativi di Kiribati competenti per la pesca.
6. Il protocollo prevede lo stesso canone di 100 € per tonnellata di tonno, previsto da tutti

gli accordi di pesca. In questo caso, il contributo finanziario è di 65 € a carico del bilancio UE e di 35 € a carico degli armatori.

7. Il protocollo prevede che l'accordo entrerà in vigore non appena le parti si saranno notificate la conclusione delle rispettive procedure di adozione. La contropartita finanziaria per il primo anno verrà pagata solo successivamente all'entrata in vigore dell'accordo. La prima rata potrà, pertanto, essere pagata solo dopo la consultazione del Parlamento. I problemi procedurali relativi ad eventuali pagamenti precedenti alla consultazione del Parlamento sono, di conseguenza, esclusi. Questo elemento è stato accolto positivamente dalla commissione per i bilanci.
8. Le misure specifiche possono essere considerate una sorta di sussidi, certamente utili al governo di Kiribati. L'accordo non comprende misure specifiche nel settore del controllo e della sorveglianza delle attività di pesca, della valutazione delle risorse alieutiche, del miglioramento della sicurezza in mare (in particolare per quanto riguarda i piccoli pescherecci), di sostegno all'introduzione della pesca sostenibile e responsabile, della ricerca o del sostegno a favore della pesca in piccola scala. Anche se non tutti questi elementi sono utili per Kiribati, è deplorabile che nessuno di essi sia stato inserito nell'accordo. La Commissione avrebbe dovuto cogliere l'occasione per promuovere la gestione e lo sviluppo sostenibile delle risorse della pesca. La *"gestione e la conservazione delle risorse vive nel Pacifico centro-occidentale"* e l'agevolazione della *ricerca scientifica in materia* sono menzionate all'articolo 5 dell'accordo, ma non sono supportate da misure specifiche.
9. La proposta della Commissione contiene un articolo relativo al regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001 <sup>1</sup>, ai sensi del quale gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi di ciascuno stock catturati nella zona di pesca di Kiribati. Tale disposizione viene ormai inserita in numerose proposte della Commissione ed è accolta positivamente da questa commissione. Essa può contribuire a conseguire un quadro più realistico delle catture della flotta di pesca comunitaria e può essere utile sia per identificare più esattamente la sottoutilizzazione delle opportunità di pesca che per scoprire se le catture non vengono adeguatamente dichiarate.
10. La commissione per i bilanci accoglie favorevolmente l'inclusione di una clausola di sospensione che dà la possibilità di sospendere l'applicazione dell'accordo di pesca qualora la Comunità ometta di effettuare i pagamenti previsti (articolo 7 del protocollo) o qualora non sia possibile svolgere attività di pesca nella zona di pesca di Kiribati, ma solo *"per circostanze imputabili esclusivamente a colpe o negligenze di Kiribati"* (articolo 8 dell'accordo). Il fatto che la Commissione sia sempre più propensa ad inserire tali clausole degli accordi e nei protocolli di pesca con paesi terzi, per evitare le difficoltà che si sono presentate nel contesto di altri accordi di pesca quando questa non poteva essere effettuata come previsto, costituisce uno sviluppo positivo.

---

<sup>1</sup> GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

11. Il rapporto tra i contributi a carico del bilancio comunitario e l'importo a carico dell'armatore è di 65:35, mentre in molti altri protocolli di pesca con paesi ACP tale rapporto è di 75:25. Ciò può essere accolto positivamente dalla commissione per i bilanci. D'altra parte, i quantitativi di riferimento, vale dire le catture previste, sono relativamente elevati: 1000 tonnellate/anno per ogni peschereccio con reti da circuizione e 200 tonnellate/anno per ogni palangaro. Anche in considerazione della ricchezza delle acque di Kiribati, ciò potrebbe tuttavia costituire una valutazione eccessiva che potrebbe risultare in costi non giustificati per il bilancio comunitario.
  
12. Il nuovo accordo di pesca costituisce una nuova spesa nel quadro della denominazione 4. In considerazione dei vincoli finanziari e delle numerose nuove esigenze che sono state inserite sotto tale denominazione negli ultimi anni, ogni nuova spesa deve essere esaminata criticamente. D'altra parte, l'interruzione dell'accordo di pesca con il Marocco ha reso disponibile un importo considerevole nel quadro della denominazione 4, che è stato solo parzialmente utilizzato per il rinnovo di accordi di pesca più onerosi di quelli che sono stati sottoscritti successivamente (Senegal, Angola). Tenuto conto del modesto importo dell'accordo, con un massimo di euro 871.000 nel 2004 e nel 2005, il vostro relatore ritiene che questo nuovo accordo e protocollo siano compatibili con le prospettive finanziarie.

## EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione <sup>1</sup>

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1  
Articolo 3, lettera b) paragrafo 1 (nuovo)

***1. Nel corso dell'applicazione dell'accordo, e prima dell'inizio dei negoziati sul rinnovo del protocollo allegato all'accordo, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una nuova relazione generale di valutazione comprendente un'analisi costi - benefici.***

### *Motivazione*

*La Commissione deve fornire al Parlamento europeo le informazioni che consentano una seria valutazione e la presentazione di un parere prima dell'inizio dei negoziati su un nuovo protocollo.*

Emendamento 2  
Articolo 3, lettera b) paragrafo 2 (nuovo)

***2. Il Consiglio, sulla base di tale relazione e tenendo conto del relativo parere del Parlamento europeo, autorizza la Commissione, ove opportuno, ad avviare i negoziati in vista dell'adozione di un nuovo protocollo.***

---

<sup>1</sup> GUC .....

### *Motivazione*

*La commissione per i bilanci ribadisce la sua richiesta di una relazione generale di valutazione che la Commissione deve presentare, prima dell'inizio dei negoziati relativi al rinnovo del protocollo. Il Consiglio dà l'autorizzazione alla Commissione ad avviare i negoziati solo sulla base della relazione di valutazione e del parere del Parlamento europeo. Tale posizione è in linea con le conclusioni del documento di lavoro sugli accordi di pesca della Comunità europea (PE 289.538) approvato dalla commissione per i bilanci il 23 maggio 2000. Esso è anche in linea con la posizione adottata dal Parlamento in relazione ad altri accordi di pesca.*

21 gennaio 2003

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO E LA COOPERAZIONE**

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati sulla pesca nella zona di pesca di Kiribati (COM(2002)692 - C5-0039/2003 - 2002/0281 (CNS))

Relatore per parere: Joaquim Miranda

### **PROCEDURA**

Nella riunione del 30 settembre 2002 la commissione per lo sviluppo e la cooperazione ha nominato relatore per parere Joaquim Miranda.

Nella riunione del 2 ottobre 2002 ha esaminato il progetto di parere.

Nella riunione dell'11 novembre 2002 ha approvato le conclusioni in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Joaquim Miranda (presidente e relatore), Margrietus J. van den Berg (vicepresidente), Marieke Sanders-ten Holte e Anders Wijkman (vicepresidenti), Niall Andrews (in sostituzione di Isabelle Caullery), Richard A. Balfe (in sostituzione di Nirj Deva), Jean-Pierre Bebear, Yasmine Boudjenah, John Bowis, Marie-Arlette Carlotti, Maria Carrilho, Vitaliano Gemelli, Richard Howitt, Glenys Kinnock, Karsten Knolle, Paul A.A.J.G. Lannoye, Nelly Maes (in sostituzione di Didier Rod), Miguel Angel Martínez Martínez, Hans Modrow, Luisa Morgantini, Ulla Margrethe Sandbæk, Francisca Sauquillo Pérez del Arco, Maj Britt Theorin e Elena Valenciano Martínez-Orozco (in sostituzione di Karin Junker).

## BREVE GIUSTIFICAZIONE

La commissione per lo sviluppo e la cooperazione ricorda le sue relazioni e suoi pareri precedenti su altri accordi di pesca conclusi con vari paesi ACP, le risoluzioni del Parlamento e dell'Assemblea paritetica sugli accordi di pesca e la cooperazione ACP-UE in materia<sup>1</sup>, la risoluzione del Consiglio "Sviluppo" (Lussemburgo, 5 giugno 1997) sulla coerenza della politica comunitaria in materia di sviluppo con altre politiche, in particolare quella della pesca, nonché la risoluzione del Consiglio "Sviluppo" sulla pesca e la riduzione della povertà (Bruxelles, 8 novembre 2001).

Affinché l'approccio nei confronti della pesca sia coerente con quello relativo allo sviluppo, la politica comune della pesca non deve pregiudicare gli obiettivi della politica europea dello sviluppo, segnatamente in relazione allo sviluppo sostenibile e alla lotta contro la povertà. Se vogliamo conseguire uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche, sia a livello mondiale che di paesi ACP, è necessario affrontare con cautela la questione della loro gestione.

### **Accordo di pesca dell'UE con la Repubblica di Kiribati**

L'Unione europea e la Repubblica di Kiribati hanno sottoscritto un nuovo accordo di pesca bilaterale per un periodo iniziale di tre anni. Il suddetto accordo, che è il primo concluso dall'Unione europea nella regione del Pacifico, garantisce esclusivamente diritti di pesca al tonno, nelle acque di Kiribati, per i pescherecci dell'Unione europea (principalmente provenienti dalla Spagna, dalla Francia dal Portogallo). In contropartita, l'Unione europea contribuirà con € 1.378.000, una parte dei quali (€ 300.000, circa il 20%) sarà destinata a misure volte a potenziare la partecipazione di Kiribati alle organizzazioni della pesca regionali ed internazionali, nonché a supportare la capacità istituzionale del paese nel settore della pesca. L'accordo entrerà in vigore una volta che entrambe le parti abbiano completato le rispettive procedure di adozione. Tale accordo ottempera alle disposizioni contenute nell'accordo di Palau, disposizioni volte a coordinare le misure di gestione in tale settore.

Durante il primo anno di applicazione, 6 tonniere con reti a circuizione e 12 pescherecci con palangari saranno autorizzati ad effettuare operazioni di pesca nel quadro dell'accordo. Nel secondo anno, le possibilità di pesca saranno come minimo portate a 4 tonniere con reti a circuizione e 12 pescherecci con palangari; tuttavia il numero di tonniere potrebbe essere aumentato ad 11, in funzione delle decisioni che verranno adottate nel quadro dell'accordo di Palau sulla gestione delle zone di pesca nelle acque del Pacifico occidentale.

La quota di partecipazione degli armatori è maggiore rispetto ad ogni altro accordo per la pesca al tonno che sia stato concluso tra l'Unione europea ed i paesi terzi. Tale quota è stata fissata ad €35 per tonnellata di tonno catturato.

Secondo i termini dell'accordo, i pescherecci comunitari opereranno oltre le 12 miglia dalla

---

<sup>1</sup> Vedasi in particolare la relazione Crampton (A4-0149/97, GU 358 del 24.11.1997); la relazione Lannoye (A5-0334/01, GU C 112E del 25.10.2001); la risoluzione dell'Assemblea paritetica sulla pesca nel contesto della cooperazione ACP-CEE (GU C 14 del 17.1.1994); la risoluzione dell'Assemblea paritetica sulla cooperazione ACP-UE nel settore della pesca oltre l'anno 2000 (ACP-UE 2187/97, GU C 96 del 30.3.1998).

costa al fine di evitare la concorrenza con la flotta di pesca artigianale locale. Ogni peschereccio comunitario dovrà assumere due marinai locali e dovrà trasbordare almeno tre volte all'anno in un porto di Kiribati.

I pescherecci dell'Unione europea, che opereranno nel quadro dell'accordo, dovranno avere a bordo un osservatore per almeno il 20% delle loro bordate e saranno soggetti al sistema di monitoraggio satellitare (VMS).

### **Ruolo economico della pesca nella Repubblica di Kiribati**

Il Pacifico occidentale è l'oceano più ricco di risorse in materia di tonno e fornisce tradizionalmente il 50% delle catture mondiali annue di tonno bianco, tonno obeso, tonnetto striato e tonno a pinne gialle. Nel 1998, le catture relative a queste quattro specie sono state pari, nel Pacifico occidentale, a 1,8 milioni di tonnellate, contro lo 0,5 del Pacifico orientale, lo 0,7 dell'Oceano Indiano e lo 0,4 dell'Oceano Atlantico.

Con una Zona Economica Esclusiva (ZEE) pari a circa 3,5 milioni di chilometri quadrati intorno alle sue 33 isole, Kiribati può vantare una delle più grandi zone di pesca della regione.

Per la popolazione di Kiribati, la pesca costituisce la fonte principale di cibo, di sostentamento e di potenziale reddito. Il consumo di pesce pro-capite è uno dei più alti del mondo, variando da 72 a più di 200 kg. nell'ultimo decennio.

Nei centri meno popolati, l'offerta di pesce, frutto della pesca di sussistenza e delle piccole attività di pesca artigianale, è normalmente sufficiente a soddisfare la domanda. Nelle zone urbane, in particolare Tarawa, può verificarsi una penuria nell'offerta. Le importazioni di pesce in scatola sono pari a 380 tm. all'anno, equivalenti, in valore alimentare, a circa 760 tm. di pesce intero.

La piccola pesca commerciale è concentrata intorno a Tarawa dove, grazie ad una popolazione più numerosa, a infrastrutture per il congelamento e ad un'economia basata sul denaro, si vengono a creare migliori condizioni di mercato.

I problemi riscontrati dalla Compagnia di pesca nazionale (TML) e da altri regimi volti a sviluppare la pesca commerciale indicano che ci sono difficoltà significative che continuano ad ostacolare lo sviluppo della pesca a Kiribati. Tali difficoltà comprendono: la scarsa competitività della pesca al traino nelle attuali condizioni; le risorse limitate in materia di pesca costiera; le infrastrutture scarsamente sviluppate in materia di stoccaggio al freddo, di lavorazione e di spedizione; le fluttuazioni stagionali nelle disponibilità di pesca; i servizi aerei indiretti; i costi generali elevati a fronte di livelli piuttosto bassi di produzione; gli approvvigionamenti idrici insufficienti; i costi elevati e le difficoltà quanto all'attuazione dei regolamenti di pesca e all'osservanza delle licenze.

## **CONCLUSIONI**

La commissione per lo sviluppo e la cooperazione invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti elementi:

1. ricorda la risoluzione del PE su "Pesca e riduzione della povertà" (A5-0334/2001), nonché la risoluzione del Consiglio dell'8 novembre 2001 sullo stesso argomento;
2. ricorda l'accordo concluso al Vertice di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile, ai sensi del quale i paesi si impegnano a limitare la pesca a livelli sostenibili e ad adottare misure volte a ripristinare le risorse entro il 2015; ricorda, inoltre, la richiesta nei confronti delle organizzazioni regionali per la gestione della pesca, di tener conto delle necessità dei paesi in via di sviluppo all'atto dell'attribuzione delle quote di pesca;
3. sottolinea la mancanza di alternative diverse dall'uso delle risorse marine per la promozione dell'autonomia economica nazionale di Kiribati e, pertanto, sottolinea la necessità per il governo di perseguire politiche volte a migliorare l'efficienza delle istituzioni responsabili della gestione e dello sviluppo delle risorse marine e di promuovere la diversificazione nell'industria della pesca al fine di aumentare il flusso di benefici interni;
4. ritiene importante che gli accordi e le disposizioni di bilancio riguardo alla cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea siano coerenti con le disposizioni del nuovo accordo di pesca; ci si dovrebbe avvalere del finanziamento incrociato tra il bilancio dell'accordo di pesca e il Fondo europeo di sviluppo al fine di costruire la capacità necessaria;
5. chiede misure volte a proteggere i pescatori artigianali entro un limite prestabilito: a tal fine, accoglie positivamente la creazione di una zona esclusiva di 12 miglia, volta a proteggere la piccola pesca costiera;
6. accoglie positivamente l'accordo sull'uso del sistema di monitoraggio satellitare (VMS) per garantire il controllo dei pescherecci comunitari e, di conseguenza, promuovere l'osservanza dei regolamenti nazionali ed internazionali;
7. ritiene che la maggior partecipazione ai costi da parte degli armatori (€35/tonn.) contribuirà ad una distribuzione più equa del costo generale dell'accordo;
8. attira l'attenzione sui requisiti relativi al reclutamento di cittadini di Kiribati come membri degli equipaggi, in particolare sulle condizioni di lavoro e di retribuzione corrispondenti all'auspicio politico relativo allo sviluppo e alla formazione locali;
9. invita la Commissione a garantire che ogni clausola contrattuale dell'accordo sia rispettata dai pescherecci battenti bandiera comunitaria;
10. riconosce i danni nei confronti dei delfini, ad opera delle sciabiche, e degli uccelli marini, in particolare albatros, ad opera dei palangari; invita, di conseguenza, la Commissione e le organizzazioni di pesca nazionali ed internazionali ad effettuare ricerche e ad applicare le tecnologie già esistenti per proteggere i mammiferi e gli uccelli marini da tali pratiche di pesca;

11. raccomanda alla commissione per la pesca di approvare la proposta.